

Buoni pasto elettronici: disciplina fiscale, vantaggi e svantaggi

di Antonino Pernice

INDICE

<i>Buoni pasto elettronici: vantaggi e svantaggi.....</i>	<i>4</i>
I vantaggi per il negoziante convenzionato (anche il distributore automatico).....	5
<i>Disciplina fiscale dei buoni pasto. Vantaggi sia per l'azienda che per i dipendenti che li utilizzano.....</i>	<i>8</i>
Tassazione dei buoni pasto per il dipendente.....	8
Compensi in natura	8
Importo tassato	9
La disciplina previdenziale per i lavoratori.....	9
Tassazione dei buoni pasto per l'azienda	10
Disciplina Iva.....	10
Perché convergono di più i buoni pasto elettronici	11
<i>NUOVE REGOLE SUI BUONI PASTO – DECRETO N.122/2017</i>	<i>13</i>
<i>Norme e prassi di riferimento dei Buoni pasto</i>	<i>16</i>
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122	17
Art.144 (Servizi di ristorazione), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici....	22
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 - Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa	24
Art. 285 (Servizi sostitutivi di mensa) (d.P.C.M. 18 novembre 2005).....	31
Legge 25 agosto 1991, n. 287	34
Disciplina IVA - Dpr 633/72.....	35
Dpr 696/1996 - Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.	36
Dpr 917/86 TUIR – Disciplina imposte sui redditi	36
Art. 54 5 ^a c., dpr 917/86 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) - Testo in vigore dal: 15-8-2017	37
Art. 95, 2 ^a c. dpr 917/86 (Spese per prestazioni di lavoro dipendente) - Testo in vigore dal: 2-12-2005	37
Art. 109 5 ^a c. dpr 917/86 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa) - Testo in vigore dal: 1-3-2017	37

PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE.....	39
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	48
Circolare del 23/12/1997 n. 326 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III – D.Lgs. 2.09.1997, n. 314	51
Risoluzione 03/04/1996 N. 49//E, riguardo ai Servizi di mensa aziendale – Iva – Base imponibile	53
Circolare n. 126/Inps del 27.04.1994, avente per oggetto “Regime contributivo per la mensa, il vitto, il trasporto e relativi importi sostitutivi”	54
Circolare n. 15/Inps del 18.01.1994, avente per oggetto “Regime contributivo per la mensa, il vitto, l'alloggio, il trasporto, l'indennità di mensa e di trasporto”	55
I.N.P.S. Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza Reparto IV 27/4/4682 Mesaaggio T.P. n. 08781 del 10.11.88	58

Buoni pasto elettronici: vantaggi e svantaggi

I [buoni pasto](#) elettronici sono la versione digitale dei tickets restaurant cartacei, che hanno sostituito, per praticità e semplificazione, la carta con il tesserino con banda magnetica, simile ad un bancomat o carta di credito, sulla quale accreditare l'importo dei tickets spettanti al dipendente.

Il **buono pasto** o **ticket** è un titolo di pagamento dal valore predeterminato (stabilito dal datore di lavoro) che l'azienda consegna ai propri dipendenti come servizio sostitutivo della mensa.

I **buoni pasto elettronici** altro non sono che un tesserino con banda magnetica sulla quale l'azienda accredita al dipendente l'importo spettante dei **ticket**. Una card da usare come un bancomat o una carta di credito. In sostanza, anziché strappare ogni giorno un **ticket** di carta dal blocchetto consegnato mensilmente dall'azienda, si presenta alla cassa il **tesserino elettronico** munito di microchip. Una volta introdotto nel Pos, l'importo viene scalato dal credito accumulato.

Occorre un preventivo accordo stipulato tra l'azienda (datore di lavoro) e la società che eroga questo tipo di servizio (negozi convenzionati, anche il distributore automatico) e che prevede l'importo di ciascun **buono pasto**.

Il dipendente viene anche informato dell'elenco dei **negozi convenzionati** al servizio e può cominciare a utilizzare l'importo disponibile.

Alla cassa del self service o a quella del supermercato (anche del distributore automatico) il Pos si collega al server dell'azienda (datore di lavoro) e scala l'ammontare della spesa dal saldo accumulato dal dipendente.

Si evidenzia che l'impiego del buono pasto è legittimo solo per sostituire la mensa quotidiana durante le ore lavorative. In teoria, quindi, non può essere usato né in giornate non lavorative (la spesa del sabato), né per l'acquisto di prodotti non commestibili (spazzolini da denti, detersivi, carta da cucina, ecc). Nella pratica, uno può andare, ad esempio, durante la pausa pranzo del mercoledì al supermercato e fare la spesa di generi alimentari con i **buoni pasto elettronici** fino al massimo consentito.

Il buono pasto può essere utilizzato sia durante la pausa pranzo, come effettivo pagamento del pasto, oppure come valuta di pagamento per l'acquisto di prodotti alimentari presso tutti gli esercizi convenzionati con le società che li emettono. Però bisogna fare attenzione alla data di scadenza riportata sul buono. Oltre quella data non saranno più accettati in pagamento nei negozi convenzionati.

Per i **lavoratori** i buoni pasto elettronici hanno diversi vantaggi rispetto ai buoni cartacei:

- i buoni sono caricati sulla card senza dovere necessariamente passare al ritiro in azienda;
- si riduce la possibilità di furto/smarrimento e di utilizzo da parte di malintenzionati, visto che ogni card prevede una specifica procedura per il furto/smarrimento con il blocco della stessa e l'emissione di una nuova carta con la valorizzazione dei buoni smarriti;
- risparmio fiscale: come abbiamo già detto grazie alle nuove norme i lavoratori avranno qualche centesimo in più in busta paga.

Ci sono anche **svantaggi** legati alla bassa accettazione delle card al momento negli esercizi commerciali in Italia. La loro diffusione è di appena il 27% degli esercizi convenzionati che accettano i buoni cartacei. Le regole di utilizzo sono identiche a quelle previste per i buoni cartacei.

I vantaggi per il negoziante convenzionato (anche il distributore automatico) sono legati:

- alla gestione più rapida della contabilizzazione, che avviene elettronicamente, e quindi alla possibilità di avere il pagamento dalla società emittente in minor tempo;
- alla riduzione del rischio di furto/smarrimento dei buoni pasto.

Però ci sono per loro anche grossi **svantaggi**:

- le commissioni di incasso, già altissime per i buoni cartacei, sono più alte;
- dovrebbero avere dai 4 ai 6 lettori per garantire l'accettazione di tutte le possibili card.

Il problema principale è che non esiste un **Pos unico**. Il sistema dei buoni pasto elettronici, così come quello dei buoni pasto cartacei, è infatti frammentato con diversi operatori presenti sul mercato.

Esistono diversi tipi di buoni pasto elettronici: Ticket restaurant smart e Ticket Restaurant Mobile di Edenred, Day TRonic di Day Ristoservice, Pellegrini card, Blu Ticket card, Pass Lunch Card e Lunch Tronic di Sodexo (che emette Pass Lunch, Lunch Time e Ristomat), Qui! Ticket card, E ticket di Gemeaz.

Ogni esercizio commerciale convenzionato (anche il distributore automatico), deve avere il suo lettore POS, per poter garantire l'accettazione di tutti i buoni pasto elettronici, dovrebbe avere almeno 6 diversi lettori di card.

Group, Sodexo e Day Ristoservice hanno annunciato di volere introdurre un Pos unico in grado di leggere le diverse loro carte.

Pellegrini ha deciso di usare per la sua card i lettori di carte di credito, ovviamente quelli di proprietà di operatori con cui ha stretto una convenzione (al momento Cartasì, Setefi, alcune BCC, consorzio Triveneto).

Però alla fine sicuramente non c'è la possibilità di avere un POS unico per tutte le card.

Per ridurre gli svantaggi per esercenti e lavoratori, e rendere il passaggio al buono elettronico più semplice possibile, bisogna lavorare sulla riduzione delle commissioni di sconto del buono pasto (pagare fino al 15% è inaccettabile) e sull'introduzione di un POS unico.

Dall'1.07.2015, è cambiata la deducibilità dei buoni pasto elettronici passata da € 5,29 ad € 7,00, il che significa fino ad € 400,00 di reddito l'anno in più per la spesa alimentare.

Dal 09.09.2017, per effetto del nuovo decreto Mise, è prevista la cumulabilità fino a 8 ticket contemporaneamente.

I buoni pasto elettronici sono tickets restaurant elettronici per fruire ed utilizzare i buoni pasto da parte di aziende e dipendenti.

I nuovi buoni pasto elettronici diventano digitali attraverso l'accredito diretto del valore dei buoni pasto su una card elettronica da usare come bancomat, che consente di fruire la spesa nei negozi convenzionati al circuito della società che ha emesso i buoni pasto.

Funzionano come i tickets cartacei, invece che essere emessi su carta, l'importo è accreditato al dipendente su una carta magnetica, la cui lettura avviene tramite terminale POS come avviene quando si utilizza il bancomat.

L'azienda che decide di passare per comodità e trasparenza fiscale ai tickets elettronici stipula il contratto con la società che si occupa dell'emissione dei tickets (esempio Postepay lunch, Day, Pellegrino card, ecc.).

Sottoscritto il contratto (tra il datore di lavoro e la società che si occupa dell'emissione dei buoni pasto) che stabilisce anche il valore col quale deve essere emesso ciascun buono pasto e la modalità di fruizione da parte del dipendente, la società emettrice provvede alla consegna della card per ogni lavoratore e all'elenco dei negozi convenzionati al circuito.

Una volta consegnata la carta e accreditato il valore spettante al dipendente, questo può iniziare ad utilizzare l'importo disponibile per fare la spesa, ma, alla cassa, invece che dare il buono pasto cartaceo consegna la card elettronica.

Il terminale POS (installato presso i negozi convenzionati) leggendo il microchip si collega in automatico al server della società che ha emesso i buoni e registra l'ammontare della spesa scalando l'importo dal saldo a disposizione del dipendente e le transazioni registrate costituiscono la base per la fatturazione dell'azienda e della società emettrice i buoni.

La Legge 287, del 25.08.1991 (normativa sull'attività dei pubblici esercizi), si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo autorizzati.

Si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel Dpcm 18.11.2005 e nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 – in attuazione dell'art. 144, 5^ comma, d. lgs. 50, del 18.04.2016, i soggetti intervenienti sono:

- la società che gestisce i servizi sostitutivi di mensa – Società di emissione i buoni pasto;
- gli esercizi convenzionati (anche il distributore automatico), i quali debbono stipulare apposita convenzione con la società di emissione i buoni pasto;
- i datori di lavoro (clienti) pubblici o privati che acquistano i buoni pasto dalla società di emissione.

Tra i soggetti intervenienti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, occorre sottoscrivere:

- un **contratto di appalto** tra la società di emissione e il datore di lavoro per i servizi sostitutivi di mensa, aggiudicato ai sensi dell'art.23, 1^ c., lett. b), d.lgs. 157/95;
- **ed una convenzione** tra la società di emissione i buoni pasto ed i negozi convenzionabili (anche i distributori automatici).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Disciplina fiscale dei buoni pasto. Vantaggi sia per l'azienda che per i dipendenti che li utilizzano

Per i lavoratori dipendenti i buoni pasto rappresentano un compenso in denaro e devono essere soggetti a tassazione Irpef quando questi superano la soglia di €.7,00 (elettronici) o €. 5,29 (cartacei).

Per le aziende (datori di lavoro) il costo di acquisto è interamente deducibile ai fini Ires.

I buoni pasto sono dei documenti, che possono essere emessi in forma cartacea (ticket restaurant) o elettronica (card o badge), che hanno la funzione di mezzo di pagamento, in quanto danno al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati (ristoranti, mense, supermercati, distributori automatici, ecc) la somministrazione di pasti o prodotti alimentari, escludendo ogni prestazione in denaro.

I buoni pasto sono emessi con diverso valore, solitamente dai €. 2,00 ai €. 10,00 e sono acquistati dalle aziende (datori di lavoro) per essere offerti ai propri dipendenti per le spese che questi sopportano durante la pausa pranzo (i buoni pasto vengono utilizzati dalle aziende che non hanno una mensa aziendale).

Tassazione dei buoni pasto per il dipendente

Per quanto riguarda la natura dei buoni pasto, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E/2010 ha chiarito che i buoni pasto sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura come ritenuto precedentemente, e quindi, non possono comunque essere convertiti in denaro.

Trattandosi di veri e propri compensi corrisposti al lavoratore dipendente, questi devono essere sottoposti a tassazione Irpef, ai sensi dell'art.51 dpr 917/86.

Compensi in natura

L'articolo 51, 2^a c., dpr 917/86, disciplina questa modalità di tassazione, disponendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di €. 7,00 se il ticket è elettronico (a seguito della modifica introdotta dal comma 16, della L. 190/2014, che ha portato il limite dai precedenti €. 5,29 agli attuali €. 7,00), o €. 5,29 se cartaceo.

Stante questa disciplina fiscale, è necessario osservare che i buoni pasto erogati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito imponibile Irpef in capo al dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di €. 7,00, con ticket elettronico o €. 5,29 se cartaceo.

L'eventuale eccedenza rispetto a tale soglia deve essere imputata al fini della determinazione della base imponibile Irpef, che ai fini dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente.

Ad esempio, quindi se si ricevono buoni pasto elettronici dal proprio datore di lavoro per €.10,00 per ogni giorno lavorativo, di questi soltanto €. 3,00 al giorno sarà oggetto di tassazione in busta paga ai fini Irpef.

Importo tassato

In pratica, il lavoratore dipendente è chiamato a corrispondere le imposte su di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale dei buoni pasto ricevuti e il valore soglia di € 7,00/€.5,29.

L'art. 51, 9^a c., dpr 917/86, stabilisce che l'ammontare dell'importo massimo giornaliero che non concorre a formare reddito (€ 7,00/€.5,29) può essere rivalutato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

Con tale disposizione il legislatore chiarisce che gli importi fissati nella lettera c) dell'art.51 del dpr 917/86 non sono da ritenere imm modificabili, bensì soggetti ad aggiornamento in caso di aumento del costo della vita o svalutazione monetaria, al fine di rendere effettivo il valore del buono pasto ricevuto.

Per quanto riguarda il diritto a ricevere buoni pasto, si precisa che questi spettano a tutti i lavoratori, anche per quelli assunti a tempo parziale.

La R.M. n.118/E del 30.10.2006 ha stabilito che anche i **lavoratori subordinati a tempo parziale**, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione di cui all'articolo 51, 2^a c., lettera c), dpr 917/86.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circ. 326/E/1997 e con la Circ. 188/E/1998, ha sancito che, per poter fruire della detassazione, i buoni pasto devono necessariamente essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.

La disciplina previdenziale per i lavoratori

Il D.Lgs. n. 314/1997, modificando le norme del Tuir (art.48 Tuir - ora 51) riguardo la determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha previsto l'allineamento della base imponibile fiscale con quella previdenziale.

Di conseguenza, l'erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente fino all'importo giornaliero di €. 7,00 (buoni pasto elettronici) o €. 5,29 (buoni pasto cartacei), non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale, non concorrendo tale dazione, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Soltanto eventuali importi di buoni pasto superiori alle soglie appena viste saranno computati per il calcolo degli oneri contributivi Inps e Inail del lavoratore dipendente.

Tassazione dei buoni pasto per l'azienda

Per l'azienda (datore di lavoro) che acquista i buoni pasto da distribuire ai dipendenti, il costo che sostiene è deducibile per competenza ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires/Irap).

Questo significa che il costo relativo all'acquisto dei buoni pasto deve essere dedotto in riferimento al periodo d'imposta in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

Il costo dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti trova collocazione in bilancio nella voce B.7 ("Costi per servizi"), del conto economico, poiché trattasi non tanto di costi del personale, ma di costi relativi a prestazioni di servizi offerti al personale in forza all'azienda.

In merito alla totale deducibilità del costo di acquisto dei buoni pasto, con la Circ. 6/E/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“ atteso che la fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, si ritiene che la limitazione della deducibilità al 75% (fissato per le spese di vitto e alloggio dall'art. 109, 5^ c., dpr 917/86), non sia applicabile alle spese sostenute dal datore di lavoro per il loro acquisto. Tali spese, infatti, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande”.

Disciplina Iva

Per quanto riguarda la disciplina Iva applicabile ai buoni pasto, in base alle modifiche intervenute ad opera dell'art. 83, comma 28-bis del D.L. 112/2008, dal 1° settembre 2008 le imprese hanno facoltà di detrarre interamente l'Iva (con aliquota del 4%) relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (nel rispetto del principio di inerenza), ivi comprendendo anche i costi per l'acquisto di buoni pasto.

L'intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

Pertanto, i buoni pasto:

- **Per l'azienda** (datore di lavoro) sono più economici rispetto all'emissione e stampa di quelli cartacei, più efficienti perché i dati e gli importi viaggiano sul POS e perché l'Iva relativa del 4% è detraibile e gli importi sono totalmente deducibili ai fini del reddito.
- **Per i dipendenti** sono più facili e comodi da usare e sono più convenienti perché è aumentata la loro deducibilità a 7 euro. Cioè, per i dipendenti che ricevono i buoni pasto, tali tickets non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro.

Inoltre, è concessa l'esenzione dai contributi Inps. Cioè l'azienda non è obbligata a corrispondere gli oneri contributivi e previdenziali fino a 7 euro, che non costituisce un benefit per il dipendente e non concorre alla formazione del suo reddito fino a 7 euro.

Per le persone giuridiche Ires (datore di lavoro) i buoni pasto sono deducibili al 100% siano essi cartacei che elettronici. Secondo la Circ. 6/E del 03.03.2009, tale deducibilità si applica al "servizio sostitutivo di mensa" effettuato con i buoni pasto sia cartacei che elettronici, e al servizio di "mensa aziendale diffusa" erogato dalle società emettitrici di buoni pasto con card elettronica. N.B. le fatture del ristorante in nota spese sono deducibili solo al 75% mentre i buoni pasto al 100%.

Ai fini Iva, per le aziende l'Iva applicata sui buoni pasto elettronici è del 4%. L'Iva sui tickets restaurant è integralmente detraibile dall'azienda. Invece, l'Iva è indetraibile per le aziende che utilizzano il servizio dei tickets cartacei.

Per i professionisti l'Iva applicata del 10% è detraibile integralmente e nella dichiarazione dei redditi si può scaricare il 75% delle spese fino ad un massimo del 2% del fatturato (comprendendo anche le spese di albergo, trasferte, ecc.).

Perché convergono di più i buoni pasto elettronici

In Italia quasi 2 milioni e mezzo di lavoratori usano i buoni pasto: un milione e 600mila lavoratori nel settore privato e 900mila nel pubblico. Un mercato importante quello dei buoni pasto in Italia, con un giro d'affari di circa **3 miliardi di euro**, tanto da rappresentare lo **0,72% del prodotto interno lordo**, con 190mila posti di lavoro creati tra lavoro diretto e indiretto.

"Il mercato del buono pasto in Italia è solido e sempre più moderno" ha dichiarato Emmanuele Massagli, presidente dell'Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto ([Anseb](#)). E aggiunge: *"Il buono pasto è il benefit preferito dai lavoratori"*. Non a caso, viene usato dal **40% dei lavoratori** costretti a mangiare fuori casa per lavoro. Nel 70% dei casi il buono viene speso in bar, gastronomie e ristoranti mentre, per il restante 30%, nella grande distribuzione.

Un guadagno anche per le attività commerciali interessate (negozi convenzionati, anche il distributore automatico). Ad oggi gli esercizi convenzionati sono **circa 150mila** e si stima che il 40% dei loro introiti derivino dall'utilizzo di questi tagliandi da parte dei lavoratori.

Con la **detassazione fino a 7 euro del buono pasto elettronico** (in vigore dal 1° luglio 2015) poi, Anseb ha calcolato un risparmio di **1,71 euro a pasto** per il lavoratore. Che, a fine anno, può arrivare a circa 400 euro. Oltre ad avere favorito una diminuzione degli abusi e aver velocizzato i tempi di pagamento per gli esercenti.

Ecco perché, negli ultimi 2-3 anni, è praticamente raddoppiato il ricorso ai buoni in formato elettronico, che ora rappresentano il 40% del totale. *“Sarebbe però un errore fermarsi a questo punto”*, spiega ancora Massagli. L'obiettivo ora è promuovere la maggiore diffusione possibile dei buoni pasto, portando a 9 euro la soglia di defiscalizzazione e proteggendo gli esercenti da operatori scorretti, per esempio attraverso fondi di garanzia.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

NUOVE REGOLE SUI BUONI PASTO – DECRETO N.122/2017

Le nuove regole sui buoni pasto e i nuovi limiti di utilizzo sono contenute in Gazzetta Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 07/06/2017 N. 122, G.U. 10/08/2017.

Con il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122** – in attuazione dell'art. 144, 5^a comma, d.lgs. 50, del 18.04.2016, **sono stati individuati:**

- gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto;
- le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto;
- il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Nuove regole:

- 1) dalla data di entrata in vigore del provvedimento si potranno utilizzare fino ad otto buoni pasto nell'ambito della stessa spesa;
- 2) l'emissione dei buoni potrà essere prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno sia part-time, anche nel caso in cui l'orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, nonché per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- 3) il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili;
- 4) i buoni – il cui valore sarà comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l'intero valore facciale»; in altri termini, non daranno diritto al resto;
- 5) i buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura: ***«il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare»;***

- 6) le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un'associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell'utilizzo;
- 7) il decreto, dopo aver individuato gli esercizi commerciali ove potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto e le caratteristiche dei buoni stessi, fissa le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati. In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto, sarà vietato **«pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente»**.

Pertanto, dal 9 settembre 2017, in base alle disposizioni contenute nel Decreto 122/2017 sui buoni pasto, si hanno le seguenti novità:

- possibilità di utilizzare per la spesa al supermercato un massimo di 8 buoni;
- il decreto chiarisce quali sono gli esercizi presso i quali possono essere utilizzati ovvero dove può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, e cioè:
 - a) negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (BAR E RISTORANTI) ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - b) nelle mense aziendali;
 - c) negli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, (MERCATI E SUPERMERCATI) dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
 - d) nei locali di produzione dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, 1^a c., L. 443/1985 (SPACCI AZIENDALI);
 - e) la vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola;
 - f) nelle attività di Agriturismo;
 - g) nelle attività di Ittiturismo;
 - h) in locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
- sono elencate dall'art. 4 del Decreto le principali caratteristiche dei buoni pasto che consentono al lavoratore di ricevere un servizio sostitutivo della mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso;
- i buoni pasto sono utilizzati da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;

- possono essere utilizzati anche dai collaboratori;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro;
- I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
 - a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
 - b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
 - c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
 - d) il termine temporale di utilizzo;
 - e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
 - f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare»;
- Nei buoni pasto in forma elettronica l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando nella tessera magnetica (o altro supporto informatico), di dati dell'utilizzo la data di ogni utilizzo con il codice identificativo riconducibile al titolare stesso (in sostanza ad esempio inserendo ad ogni utilizzo il codice del ristorante e il PIN segreto del cliente).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Norme e prassi di riferimento dei Buoni pasto

art.19 bis-1 dpr 633/1972 (n.37, Tabella A, parte II, dpr 633/1972);

artt.3 e 22, dpr 633/1972;

art.51, 2^ c., lett. c), 917/1986;

art.54, 5^ c., dpr 917/1986;

art.109, 5^ c., dpr 917/1986;

art.95, 3^ c., ex art.62, 1^ c. ter, dpr 917/1986;

art.75, 3^ c., L.413/1991;

art.1, L. 287/1991;

Dpr 696 del 21.12.1996;

Circ. 30 del 16.04.1992;

Circ. Inps 15 del 18.01.1994;

Circ. Inps 126 del 27.04.1994;

R.M. 49 del 03.04.1996;

Circ. 326 del 23.12.1997;

R.M. 63 del 17.05.2005;

DPCM 18.11.2005, n.20586;

R.M. 118 del 30.10.2006;

Circ. 6 del 03.03.2009;

Circ. IRDCEC 9/IR del 27.04.2009;

R.M. 26 del 29.03.2010;

art.144 d.lgs. 50 del 18.04.2016;

decreto 122 del 07.06.2017.

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122

Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00134) (GU n.186 del 10-8-2017) - Vigente al: 9-9-2017

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per attivita' di emissione di buoni pasto, l'attivita' finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attivita' elencate all'articolo 3;

c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione;

d) per societa' di emissione, l'impresa che svolge l'attivita' di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attivita' attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello sviluppo economico;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attivita' elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);

g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli;

h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Art. 3 Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti c.c.;

f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;

h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Art. 4 Caratteristiche dei buoni pasto

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

- a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

- a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
- b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
- c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.

4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 5 Contenuto degli accordi

1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

- a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
- d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6 del presente articolo;
- e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
- f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto

con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

8. È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

9. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.

Art. 6 Disposizioni finali

1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'IVA lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previa apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente decreto al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.

3. In relazione al monitoraggio da verificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(TORNA ALL'INDICE)

Art.144 (Servizi di ristorazione), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), stabilisce che:

1. I **servizi di ristorazione** indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'art.95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'art.34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 08.11.2013, n. 128 nonché di cui all'art. 6, 1^a c., L. 18.2015, n. 141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'art.216, comma 18.

3. L'**attività di emissione di buoni pasto**, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'art.19 legge 07.08.1990, n.241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

- a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- b) la rete degli esercizi da convenzionare;
- c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
- e) il progetto tecnico.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 -
Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa sono definiti:**

- a) i requisiti delle società di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
- b) i requisiti degli esercizi commerciali;
- c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare;
- d) le caratteristiche e la regolamentazione di utilizzo del buono pasto;

In particolare il decreto in parola stabilisce quanto segue.

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto ha per oggetto l'attività di emissione dei buoni pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, nonché i rapporti tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare l'efficienza e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto, garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un efficiente servizio ai consumatori.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
- b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli esercizi elencati all'art. 4;
- c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
- d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi, elencati all'art. 4, che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

f) per cliente, il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

g) per valore facciale, il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

Art. 3. Requisiti delle società di emissione

1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

3. Il bilancio delle società di cui al comma 1 deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

4. Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; 2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956, n.1423 o della L. 31.05.1965, n.575, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. del 16.03.1942, n. 267; c) alla reclusione per delitti contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in

materia tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

5. Le pene previste dal comma 4, punto 3, lettere a) e b), non rilevano se inferiori ad un anno.

6. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell'art. 19 della L. 7.08.1990, n.241,

come sostituito dall'art. 3, 1^a c., della L. 14.05.2005, n. 80, al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto.

7. Le imprese attive nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'UE possono esercitare l'attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.

Art. 4. Requisiti degli esercizi

1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 25.08.1991, n.287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, 1^a c., della L. 8.08.1985, n.443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al d.lgs. 31.03.1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

2. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della L. 30.04.1962, n.283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Art. 5. Requisiti dei buoni pasto

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto devono riportare: a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; c) il valore facciale espresso in valuta corrente; d) il termine temporale di utilizzo; e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, nè cedibile nè commerciabile, nè convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 6. Criteri per l'aggiudicazione delle gare

1. Gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, 1^a comma, lettera b), del d.lgs. 17.03.1995, n.157, privilegiando la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta.

2. L'offerta è valutata sulla base dei criteri indicati all'art.53, 1^a c., lettera a), della direttiva 31.03.2004, n.2004/18/CE.

3. L'offerta è valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) prezzo. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto

diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato e' moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1. Ai suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto.

Fattore ponderale: 30-40; b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta che prevede da parte della societa' di emissione il rimborso del buono pasto piu' elevato all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte e' attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato e' moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1.

Fattore ponderale 15-30; c) progetto tecnico. Il punteggio massimo e' attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente.

Fattore ponderale 0-20; d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo e' attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell'art. 9 del presente decreto.

Fattore ponderale: 1-10; e) rete degli esercizi. Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto e' subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre offerte e' attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo.

Fattore ponderale: 5-35. 4. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi e' pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi congrui per la presentazione delle offerte.

5. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

6. Le dichiarazioni sono autocertificate ai sensi della vigente normativa.

Art. 7. Modalità per garantire il valore della prestazione

1. I datori di lavoro, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

2. Il valore assunto a base d'asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto.

3. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

4. Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle aste on-line con rilanci plurimi, anche con l'intervento di intermediari professionali.

Art. 8. Convenzioni

1. Le convenzioni stipulate tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'art. 4 contengono: a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati; b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme; d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione; e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate e modificate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Art. 9. Termini e ritardi di pagamento

1. Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte dei clienti alle società di emissione è fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.

2. Il comma 1 si applica anche al pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle società di emissione.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'art.5, 1^a c., del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire termini superiori rispetto a quelli legali di cui ai commi 1 e 2 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti presso il Ministero delle attività produttive dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese di emissione, degli esercizi convenzionabili e dei datori di lavoro.

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. Le società in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle prescrizioni del medesimo entro dodici mesi.
2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle previsioni in esso contenute entro dodici mesi.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Art. 285 (Servizi sostitutivi di mensa) (d.P.C.M. 18 novembre 2005) stabilisce quanto segue:

1. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del d.lgs. 24.02.1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis c.c..

2. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea possono esercitare l'attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell'art. 19 della L. 7.08.1990, n.241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

3. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 25.08.1991, n.287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, 1^a c., della Legge 8.08.1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al d.lgs. 31.03.1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

4. I buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

5. I buoni pasto riportano:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

6. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82, del codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 1 del codice, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
- b) la rete degli esercizi da convenzionare;
- c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

9. Gli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa' di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative alle condizioni di validita' ed ai limiti di utilizzo, nonche' ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle societa' di emissione;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potra' validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate. Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

10. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale.

11. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. (GU n.206 del 3-9-1991) note: Entrata in vigore della legge: 18-9-1991.

Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Disciplina IVA - Dpr 633/72

Secondo l'art. 19-bis1 dpr 633/72 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi) - Testo in vigore dal: 12-8-2018.

1^ comma. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19: f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

Il nr. 37 Tabella A - Parte II allegata Dpr 633/72, indica i Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%:

“somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni”.

Secondo l'art. 75, 3^ c., L. 413, 30.12.1991 - Testo in vigore dal: 1-1-1992

3. L'aliquota dell'IVA del 4% di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al dpr 633/1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreche' siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.

Secondo l'art. 3 dpr 633/72 (Prestazioni di servizi) - Testo in vigore dal: 6-12-2017

2^ comma. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 4) le somministrazioni di alimenti e bevande.

Secondo l'art. 22 dpr 633/72 (Commercio al minuto e attivita' assimilate) - Testo in vigore dal: 12-8-2018

1^ comma. L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 2) per le somministrazioni di

alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

Dpr 696/1996 - Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Art. 1 Dpr 696, 21.12.1996 (Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale) - Testo in vigore dal: 21-2-1997

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del dpr 633/72, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, L.413/91, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della L.249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla L. 18/1983, con l'osservanza delle relative discipline.

2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 DM 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal DM 30 marzo 1992.

Art. 2 Dpr 606/1996 (Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione) – Testo in vigore dal: 12-8-2018

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:
.....

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza.

Dpr 917/86 TUIR – Disciplina imposte sui redditi

Secondo l'art. 51, 2^ c., lett. c), dpr 917/86 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) - Testo in vigore dal: 1-1-2018

2^ comma. Non concorrono a formare il reddito:

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese

in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Art. 54 5^a c., dpr 917/86 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) - Testo in vigore dal: 15-8-2017

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Art. 95, 2^a c. dpr 917/86 (Spese per prestazioni di lavoro dipendente) - Testo in vigore dal: 2-12-2005

2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

Art. 109 5^a c. dpr 917/86 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa) - Testo in vigore dal: 1-3-2017

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai

fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE

La *R.M. 26/E del 09.03.2010, avente per oggetto “Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente, riguardo ai TICKET RESTAURANT E INDENNITA’ SOSTITUTIVE DELLA MENSA AZIENDALE*, alla seguente Domanda:

D: Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale (c.d. ticket restaurant) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. Si chiede di sapere se l’importo dei ticket restaurant che supera la soglia di esenzione di 5,29 euro, debba essere computata ai fini del raggiungimento della franchigia di esenzione dei fringe benefits - pari a 258,23 euro - prevista dal comma 3 dell’art. 51 del Tuir;

ha risposto che: L’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir stabilisce che “Non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. Tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro.

La norma non riguarda, invece, le erogazioni in denaro per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificamente previste.

Per quanto concerne le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di ticket restaurant, l’articolo 51, comma 2, del Tuir, stabilisce che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale.

L’evidenziazione del valore nominale porta, quindi, a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni in natura.

L’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La *Circolare 6/E del 03.03.2009, avente per oggetto “Ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande – Articolo 83, commi 28-bis, ter, quater, e quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, ha affermato, fra l'altro, quanto segue.

PREMESSA

Con circolare 5 settembre 2008, n. 53/E, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle modifiche normative apportate al regime fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande, introdotte dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In considerazione della rilevanza delle predette modifiche e dei significativi impatti delle stesse sull'operatività delle imprese e dei professionisti, si forniscono con la presente ulteriori precisazioni in relazione a specifici quesiti posti all'attenzione della scrivente.

.....

6. Servizio mensa

D. Poiché l'art. 109, comma 5, del Tuir novellato dal D.L. 112/2008 limita al 75% la deducibilità delle sole spese per “somministrazioni” di alimenti e bevande, è legittimo ritenere che restino al di fuori della portata della norma le spese sostenute per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale?

R. Il comma 28-quater, lett. a), dell'art. 83 del D.L. 112/2008, modificando l'art. 109, comma 5, del TUIR, relativo alle norme generali sui componenti del reddito di impresa, ha stabilito che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare. La disposizione stabilisce una deroga per le spese sostenute per somministrazioni di alimenti e bevande in occasione delle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale.

Si ritiene che l'ipotesi di spese sostenute da una impresa per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale non possa essere ricondotta alla fattispecie interessata dalla nuova disposizione. In questa ipotesi, infatti, le spese sostenute dal datore di lavoro riguardano l'acquisto di beni e servizi ed eventualmente quelle per la manodopera da utilizzare per la preparazione di pasti da somministrare e non l'acquisto di una somministrazione di alimenti e bevande.

Parimenti, nell'ipotesi in cui la mensa sia gestita da terzi, il costo relativo non subisce limitazioni alla deducibilità tenuto conto che lo stesso è sostenuto per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

7. Convenzione con un esercizio pubblico per la fornitura di un servizio di mensa esterna

D. Il limite della deducibilità al 75% per le spese per “somministrazioni” di alimenti e bevande di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir opera anche per le spese sostenute dall'impresa che stipuli un'apposita convenzione con un esercizio pubblico (ad esempio, un ristorante o un bar) per la fornitura di un servizio di mensa esterna?

R. Si ritiene che anche l'ipotesi in cui l'impresa stipuli una convenzione con un esercizio pubblico per fornire un servizio di mensa esterna ai propri dipendenti non possa essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 109, comma 5, del Tuir, come modificato dal D.L. 112/2008.

Si rammenta, al riguardo, che secondo i chiarimenti resi nella circolare 23 dicembre 1997, n. 326 (par. 2.2.3), tra le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi, sono comprese, tra l'altro, le convezioni con i ristoranti.

In sostanza, la convenzione stipulata con un ristorante costituisce una delle modalità a disposizione del datore di lavoro per garantire alla generalità dei dipendenti il servizio di mensa.

Pertanto, l'importo che, in base alla convenzione stipulata, il datore di lavoro paga all'esercente un pubblico esercizio, quale corrispettivo per i pasti consumati dai dipendenti, costituisce un costo che non subisce limitazioni alla deducibilità in quanto lo stesso è sostenuto per l'acquisizione di un servizio di mensa (esterna), cioè di un servizio complesso, non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

8. Ticket restaurant acquistati dal datore di lavoro

D. Le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei ticket restaurant sono soggette alla limitazione al 75% della deducibilità, prevista dagli articoli 54, comma 5, e 109, comma 5, del Tuir, per le spese per “somministrazioni” di alimenti e bevande?

R. Atteso che la fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, si ritiene che la limitazione della deducibilità al 75% non sia applicabile alle spese sostenute dal datore di lavoro per il loro acquisto. Tali spese, infatti, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

9. Impresa distributrice di ticket restaurant

D. L'impresa distributrice dei buoni pasto (società emittente) rimborsa ai pubblici esercizi convenzionati l'importo corrispondente ai ticket consegnati dai dipendenti come corrispettivo del servizio di somministrazione dei pasti.

Detto rimborso è soggetto al limite di deducibilità (75%) previsto dall'art. 109, comma 5, del Tuir, per le spese per "somministrazioni" di alimenti e bevande?

R. Si ritiene che la limitazione della deducibilità non trovi applicazione in quanto l'importo che la società emittente dei buoni pasto corrisponde ai pubblici esercizi convenzionati, costituisce un costo per l'acquisizione di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) che concorrono direttamente alla produzione dei ricavi della stessa società emittente. Un'interpretazione logico sistematica della disposizione introdotta dall'art. 109, comma 5, del Tuir, porta a ritenere che la prevista riduzione della deducibilità della spesa operi solo nei casi in cui la stessa si riferisca all'acquisizione di servizi (alberghieri e di ristorazione) che, alla luce dell'oggetto dell'attività imprenditoriale, concorrono solo in maniera indiretta alla produzione dei ricavi.

Si ritiene, infatti, che la ratio perseguita dal legislatore sia intesa a limitare la deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande solo nelle ipotesi in cui può essere dubbia l'inerenza di dette spese all'esercizio dell'attività d'impresa (ovvero all'arte o alla professione).

Pertanto, la limitazione alla deduzione dal reddito delle spese in questione non si applica a fattispecie, come quello in esame, rispetto alle quali, l'inerenza delle spese alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande è indubbia, in quanto le stesse costituiscono l'oggetto dell'attività d'impresa.

Con la ***Risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118/E avente per oggetto "Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Buoni pasto al personale assunto con rapporto di lavoro part-time - Trattamento – Art.51, comma 2, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Istanza di interpello ex art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso Imposte sui redditi, ha affermato:***

Con l'interpello ..., concernente l'interpretazione dell'art. 51 dpr 917/1986, è stato esposto il seguente

Quesito

La Federazione Alfa ritiene che, in materia di corretto trattamento fiscale da applicare ai buoni pasto, vi sia una contraddizione tra la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153/E, emanata dalla scrivente, e il D.P.C.M. 18 novembre 2005.

La Federazione istante fa presente, infatti, che, contrariamente a quanto affermato dalla scrivente con la risoluzione n. 153/E del 2004, sopra citata, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in discussione, prevede, all'art. 5, comma 1, lettera c), che al personale assunto con rapporto di lavoro part-time possono essere corrisposti comunque dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.

Atteso quanto sopra, la Federazione istante chiede di sapere se in tale ultima fattispecie trovi applicazione l'art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir, o se i buoni pasto debbano concorrere alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale, quali compensi in natura, del personale assunto con contratto a tempo parziale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Federazione istante non prospetta alcuna soluzione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

....., reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99/E.

In via preliminare, occorre fare un breve richiamo alla normativa vigente in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir, "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Lo stesso art. 51 del Tuir, al comma 2, lettera c), prevede poi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

Tale ultima previsione normativa costituisce però una deroga al principio di onnicomprensività che caratterizza la tipologia di reddito in discussione ed è ispirata dalla

volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.

Nel caso specifico dei buoni pasto, si fa presente che gli stessi, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati.

In merito, la scrivente ha ritenuto opportuno precisare, con **risoluzione n. 15 dicembre 2004, n. 153/E**, che "ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti".

La stessa risoluzione n. 153/E del 2004 si rifà, peraltro, a precedenti documenti di prassi amministrativa quali, ad esempio, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, che, al punto 2.2.3., chiarisce che i buoni pasto devono "consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto".

La scrivente ha espresso il parere sopra citato ritenendo che, in assenza di una specifica previsione in materia, solo i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa per il vitto abbiano diritto ai buoni pasto.

Ciò premesso, va considerato che sono recentemente intervenute disposizioni normative che hanno rinnovato il comparto dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto.

Al riguardo, gli artt. 14-ter et 14-vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, inserito in sede di conversione della L. 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della P.A., al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto l'emanazione di un decreto diretto, tra l'altro, a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

In esecuzione della predetta delega è stato emanato il D.P.C.M. 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

Tale decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lettera c), il buono pasto come "il documento di legittimazione, anche in forma elettronica", avente determinate caratteristiche "che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere dagli esercizi

convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".

Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede poi, all'art. 5, comma 1, lettera c), che i "buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".

La previsione normativa sopra citata prevede, di fatto, la possibilità che anche in favore dei dipendenti assunti a tempo parziale, con un'articolazione dell'orario di lavoro che non prevede una pausa per il pranzo, siano corrisposti buoni pasto da parte del datore di lavoro.

Si deve ritenere che la nuova normativa abbia tenuto conto del fatto che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

Atteso che l'art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, ora disciplinate dal provvedimento in discussione, la scrivente ritiene che lo stesso provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assuma rilevanza anche ai fini fiscali.

D'altra parte, la normativa fiscale non contiene una disciplina dettagliata delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito di nei limiti previsti.

La risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153/E, deve, pertanto, ritenersi superata.

Ne consegue che, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir.

Tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale.

Con ***la Risoluzione 63/E del 17/05/2005***, avente per oggetto "Istanza di interpello - Articolo 11, L. 212/2000. XZ S.R.L. - Regime fiscale applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante un badge elettronico, denominato "Card", l'Agenzia Entrate ha dato la risposta di seguito riportata al seguente

quesito:

La XZ S.r.l., società esercente prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali, ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, applicabile alle cessioni di Card elettroniche ai datori di lavoro utilizzabili dai propri dipendenti, presso i vari esercizi convenzionati, per consentire ad essi l'accesso immediato e controllato al servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal fine, i datori di lavoro forniranno alla XZ S.r.l. i dati anagrafici dei dipendenti cui dovrà essere erogato il servizio di somministrazione, predeterminando il valore della prestazione sottesa.

Dal canto suo, la XZ S.r.l. procederà:

- a) alla stampa ed alla opportuna codifica dei relativi badge, prima di consegnarli al datore di lavoro per la successiva distribuzione ai dipendenti che li utilizzeranno presso gli esercizi convenzionati;
- b) alla installazione presso gli esercizi convenzionati di appositi terminali al fine di consentire il riconoscimento del dipendente utilizzatore del badge e l'accesso immediato e controllato al servizio di somministrazione.

L'esibizione del badge darà diritto ad una sola prestazione giornaliera, non ripetibile nell'arco dello stesso giorno lavorativo, secondo le modalità previste dalla legge o dal contratto (collettivo o aziendale) che regola il servizio di mensa per i dipendenti.

Inoltre, la card non consente al dipendente di ricevere somme di denaro, beni o prestazioni diverse da quelle stabilite nel contratto e registrate sulla card.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene di poter ricondurre le prestazioni rese per il tramite della Card elettronica tra quelle previste per il servizio di mensa aziendale.

Per la XZ, infatti, alla predetta modalità di somministrazione di alimenti e bevande non può essere attribuita la natura di prestazione di servizi sostitutivi di mensa aziendale, in considerazione delle diverse caratteristiche insite nella card elettronica rispetto al Ticket restaurant.

Come chiarito dall'istante, infatti, l'utilizzo della card consente al dipendente di fruire della prestazione esclusivamente nel giorno in cui la stessa è maturata.

In altri termini, la mancata fruizione del servizio messo a disposizione dal datore di lavoro, nel giorno e nell'ora predeterminata, non genera, in capo al dipendente legittimato, alcun diritto.

Inoltre l'istante rileva che la card è strutturata in modo da individuare con precisione estrema i casi di un suo indebito utilizzo, così come pure le ipotesi in cui il dipendente ponga in essere artifici e/o raggiri riguardo allo strumento medesimo.

Per quanto riguarda la parametrizzazione del pasto mediante previsione e valorizzazione del contenuto dello stesso (con indicazione ad esempio di primo, secondo, frutta, ecc.), l'istante rappresenta che la stessa è tecnicamente possibile, ancorché non sia stata valutata come esigenza richiesta da un potenziale mercato.

Le menzionate caratteristiche delle card elettroniche valgono, secondo la società istante, a differenziare le stesse dai ticket restaurant, rendendo di fatto inapplicabile ad esse la normativa disposta per questi ultimi.

La tipologia di somministrazione oggetto del quesito verrebbe a caratterizzare una vera prestazione di mensa aziendale sia pure nella particolare specie di "mensa diffusa".

Conseguentemente, ai fini Iva, alle prestazioni rese dalla XZ al datore di lavoro committente, trattandosi di attività riconducibili nell'ambito applicativo del n. 37 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l'aliquota del 4%, che risulterà detraibile per il datore di lavoro.

Ai fini Ires, i costi per l'acquisto dei servizi in questione saranno interamente deducibili dal reddito d'impresa del datore di lavoro appaltante, quali costi inerenti ai sensi dell'art. 95 del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR.

L'Iva corrisposta dalla XZ a fronte del servizio di somministrazione reso dagli esercenti convenzionati, sarà ugualmente detraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del dpr 633/1972.

Per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società – Ires – invece, l'insieme dei corrispettivi conseguiti dalla XZ a fronte delle prestazioni rese saranno considerati ricavi ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. n. 917 del 1986.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel quadro della disciplina del reddito di lavoro dipendente, la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, ovvero l'erogazione agli stessi di somme finalizzate all'acquisto di pasti, è regolata dall'articolo 51 (già 48), comma 2, lett. c), del TUIR, che prende in considerazione distinte ipotesi, e precisamente:

- a) gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
- b) prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket restaurant);
- c) corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

Prescindendo dalla ipotesi sub c) che non interessa il caso di specie, occorre sottolineare come la collocazione di una fattispecie di somministrazione in una delle due residue categorie - a) o b) - sia di estrema importanza in considerazione del fatto che a ciascuna di esse corrisponde un differente trattamento tributario.

Infatti, nell'ipotesi a) è sempre esclusa la emersione di un reddito di lavoro dipendente, mentre il datore di lavoro è pienamente legittimato a dedurre i costi sostenuti per la gestione (anche in appalto) della mensa ed a detrarre l'IVA a lui addebitata per rivalsa.

Nell'ipotesi b), invece, la concorrenza dei buoni al reddito di lavoro dipendente è esclusa solo fino all'importo di euro 5,29 (10.240 vecchie lire).

Da parte sua il datore di lavoro, fermo restando la deducibilità del costo sostenuto per l'acquisizione dei buoni, non è legittimato a detrarre l'IVA addebitata dalla società intermediaria.

Per verificare se una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande è riconducibile all'una ovvero all'altra ipotesi, si deve avere riguardo non solo alle modalità attraverso le quali la somministrazione è operata ma anche alla presenza di eventuali convenzioni fra i partecipanti al contratto di somministrazione.

In relazione a quest'ultimo aspetto, con la circolare 16 luglio 1998, n. 188, il Ministero delle Finanze, commentando la formulazione dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del TUIR, citato (attuale art. 51), ha ripreso il contenuto della circolare 23.12.1997, n.326, qualificando come mense aziendali anche gli esercizi pubblici, limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro.

Dalla possibilità di attribuire la qualifica di mensa aziendale anche agli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), sia pur subordinata alla condizione di una preventiva convenzione con il datore di lavoro, discende che, ai fini della corretta collocazione di una somministrazione in una delle due tipologie - servizi sostitutivi di mensa aziendale ovvero mense aziendali o interaziendali - si rende necessario esaminare compiutamente le modalità con cui la prestazione stessa viene resa.

Relativamente al caso prospettato dall'istante, concernente la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo card elettroniche, deve rilevarsi che la disamina delle caratteristiche che contraddistinguono siffatta modalità di somministrazione - attinenti soprattutto allo strumento elettronico attraverso il quale il dipendente può accedere al servizio di somministrazione - induce a differenziarla da quella realizzata attraverso i ticket restaurant.

Se è vero, infatti, che anche le card elettroniche sono contraddistinte dai requisiti, individuati con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, propri dei ticket restaurant (non sono cedibili, né cumulabili, commerciabili, o convertibili in denaro) e dalla presenza di un intermediario che si frappone tra il datore di lavoro ed il soggetto che effettua la somministrazione, è altrettanto vero che le proprietà insite nelle card elettroniche sono tali, ed evidenti, da distinguere completamente le due tipologie di somministrazione.

Le card, infatti, operando su di un circuito elettronico, consentono di verificare in tempo reale l'utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte del dipendente - una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio e, al contempo, di scongiurare un loro eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento: quale potrebbe essere, ad esempio, la richiesta di somministrazione in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato o, semplicemente, in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente per la pausa pranzo.

L'utilizzo delle card, poi, non consente di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e, pertanto, il dipendente che, pur avendo maturato il diritto alla prestazione, non consuma il pasto, non potrà più recuperarlo nei giorni successivi, né al medesimo verrà riconosciuto altro analogo diritto riconducibile al servizio di mensa aziendale.

Le card, operando in tempo reale, non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto.

A tal fine, va precisato che nei confronti del dipendente la carta assume la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto interessato ha diritto (nei termini concordati tra datore di lavoro e XZ) e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l'acquisto di beni diversi presso l'esercizio convenzionato.

Dalla funzione attribuita alle card elettroniche, di mero strumento identificativo dell'avente diritto deriva che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita "diffusa" in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica.

Le prestazioni rese attraverso di esse, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all'articolo 51, comma 2, lett. c), del Tuir (riferito esclusivamente alle prestazioni ed alle indennità sostitutive di mensa).

Resta inteso che nell'ipotesi in cui le card elettroniche venissero dotate di funzioni diverse - come ad esempio quelle di titoli di credito e/o documenti contenenti importi di spesa predeterminati - alle prestazioni ad esse collegate dovrà essere attribuita una qualificazione diversa, non potendo più la somministrazione essere considerata come svolgentesi nell'ambito di una mensa aziendale.

Una volta individuata la natura delle somministrazioni di alimenti e bevande a mezzo card elettroniche, il regime fiscale applicabile ad esse non presenta particolari difficoltà.

In tale ipotesi, infatti, in sede di fatturazione al datore di lavoro committente, la XZ applicherà l'aliquota del 4%, trattandosi di una fattispecie riconducibile nell'ambito applicativo di cui al n. 37) della Tabella A - Parte II - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L'Iva corrisposta alla XZ sarà detraibile per il datore di lavoro in ossequio al disposto di cui all'art. 19-bis 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Resta fermo che il pubblico esercizio convenzionato per il servizio di somministrazione pasti reso ai dipendenti emette fattura nei confronti della XZ e non nei confronti del datore di lavoro e che pertanto in tale fase la fattispecie non può assumere la qualificazione di "mensa aziendale".

Ne consegue che nei rapporti fra la XZ e l'esercizio convenzionato la misura dell'aliquota applicabile sarà del 10%, attesa la specifica regolamentazione contenuta al n. 121) della Tabella A - Parte III - dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Infine, per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società - IRES - l'insieme dei corrispettivi conseguiti dalla XZ a fronte delle prestazioni rese sarà considerato ricavo ai sensi dell'articolo 85 del TUIR.

Circolare del 23/12/1997 n. 326 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III – D.Lgs. 2.09.1997, n. 314 concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui al decreto legislativo in oggetto, emanato in attuazione delle disposizioni di delega contenute nell'art. 3, commi 19 e 134, della legge n.662/96.

In particolare, riguardo alle Somministrazioni in mense aziendali e prestazioni sostitutive - punto 2.2.3, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Con la lettera c) (del nuovo art.51 Tuir) e' stata razionalizzata la disciplina delle spese per i pasti dei dipendenti.

In particolare, la novita' consiste nell'avere esteso il trattamento fiscale delle somministrazioni in mense aziendali, gestite direttamente o da terzi, anche alle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e nell'aver previsto una soglia complessiva giornaliera, pari a lire 10.240, di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche per le indennita' di mensa oltre che per le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, ad esempio, i ticket restaurant, per le quali l'articolo 3, comma 6, della L. 23.12.1996, n. 662 aveva gia' fissato un importo massimo complessivo giornaliero, da calcolarsi con riferimento a ciascun giorno lavorativo, oltre il quale dette prestazioni sostitutive concorrevano a formare il reddito. In tal modo, non costituiscono compensi in natura, a titolo di esempio, i pasti consumati dai camerieri o dal cuoco di un ristorante, dai collaboratori domestici, mentre concorrono a formare il reddito solo per la parte che eccede lire 10.240 le indennita' di mensa corrisposte, ad esempio, ai lavoratori delle imprese edili o la panatica dei marittimi a terra.

Tenuto conto della nuova formulazione della norma, e' opportuno precisare che tra le prestazioni di vitto e le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi, sono

comprese le convenzioni con i ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.

Si ritiene che la prestazione in questione debba comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi.

Relativamente ai ticket restaurant (per i quali ai fini dell'esclusione si fa riferimento al valore nominale) va precisato che negli stessi deve essere individuabile un collegamento fra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto; i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere cedibili, né cumulabili, né commerciabili e né convertibili in denaro; gli stessi, quindi, dovranno consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti.

Va ricordato che l'art. 4 della L. 25.03.1997, n. 77, ha precisato che per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto di cui al D.M. lavoro e previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella G.U. n. 66, del 21.03.1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti di autorizzazione per la vendita, per la produzione, la preparazione e vendita di generi alimentari, anche su area pubblica e operate dietro commessa di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Benche' la norma sembrasse assumere, all'epoca della sua emanazione, valore esclusivamente a fini previdenziali, non v'è motivo per non ritenerla ancora valida anche ai fini fiscali, tenuto conto che ora è stata effettuata l'unificazione delle basi imponibili.

Va, infine, precisato che il legislatore non ha dettato regole particolari in merito alle diverse opzioni disponibili per escludere il pasto del dipendente, in tutto o in parte, dalla formazione del reddito, si ritiene, pertanto, che il datore di lavoro sia libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell'attività svolta e che possa anche prevedere più sistemi contemporaneamente.

Ad esempio, può istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei ticket restaurant per un'altra categoria e provvedere all'erogazione di una indennità sostitutiva per un'altra ancora, oppure può istituire il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un'indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del servizio mensa.

Tenuto conto del tenore letterale della norma, e', invece, da escludere che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, possa fruire del servizio mensa e utilizzare anche il ticket restaurant o ricevere anche l'indennita' sostitutiva del servizio di mensa, fruendo dell'esclusione dalla formazione del reddito di lire 10.240.

Analogamente, in presenza di indennita' sostitutiva pari a lire 3.000 e ticket restaurant con valore nominale di lire 6.000, non e' possibile, con riferimento alla stessa giornata, cumulare le due prestazioni sostitutive fino a raggiungere la predetta soglia di esclusione, ma e' necessario assoggettare a tassazione integralmente una delle due.

Risoluzione 03/04/1996 N. 49//E, riguardo ai Servizi di mensa aziendale – Iva – Base imponibile – l'Agenzia Entrate ha fornito la seguente risposta.

Con istanza del 15.02.1996 la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile alle prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale finalizzati ad assicurare ai datori di lavoro, ma a beneficio dei loro dipendenti, somministrazioni di pasti, da parte di pubblici esercizi convenzionati, del valore, determinato in relazione ai prezzi praticati al pubblico, pari a quello indicato in un apposito documento denominato "buono pasto".

Sostanzialmente vengono a instaurarsi due rapporti contrattuali:

- il primo tra i datori di lavoro e le societa' emittenti di buoni pasto, con il quale queste si obbligano ad assicurare, mediante mense gestite direttamente o da terzi ovvero mediante pubblici esercizi convenzionati, il servizio di mensa.
- Il secondo contratto e' stipulato tra le stesse societa' emittenti di buoni pasto e i pubblici esercizi che effettuano il servizio sostitutivo di mensa nei propri locali.

Nel primo rapporto contrattuale il prezzo di ogni pasto viene fissato, sulla base di trattativa commerciale, in misura pari, inferiore o superiore al valore facciale dei buoni pasto; nel secondo invece viene contrattualmente previsto in favore delle societa' emittenti di buoni uno "sconto incondizionato" rapportato allo stesso valore facciale del buono pasto.

Tanto premesso la Federazione istante ha chiesto di conoscere le modalita' di determinazione della base imponibile ai fini dell'IVA in relazione a entrambi gli anzidetti rapporti commerciali.

Al riguardo torna utile premettere che l'articolo 13, 1^a c., del dpr 633/72, che fissa le modalita' di determinazione della base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dispone, che questa e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.

Pertanto, in ordine al primo rapporto la base imponibile da assoggettare all'IVA con l'aliquota ridotta del 4% stabilita dall'articolo 75, 3^a c., L. 413/91, è costituita dal prezzo fissato tra le parti, non rilevando la circostanza che essa sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.

Relativamente al secondo rapporto, nel cui ambito vengono poste in essere operazioni indicate nell'articolo 22, 1^a c., n. 2, del richiamato dpr 633/1972, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto al valore facciale del buono pasto e scorporando quindi dall'importo ottenuto l'imposta in esso compresa mediante l'applicazione delle percentuali fissate nel quarto comma dell'articolo 27 del medesimo decreto n. 633.

Circolare n. 126/Inps del 27.04.1994, avente per oggetto "Regime contributivo per la mensa, il vitto, il trasporto e relativi importi sostitutivi"

DD.MM. ex art. 17 del d.lgs. 503/1992, modificato dall'art. 11, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'Inps ha chiarito quanto segue.

Con circolare n. 15 del 18.01.1994 e' stato illustrato il regime contributivo, introdotto per la mensa ed il trasporto a decorrere dall'1.1.1994 dall'art.17, d.lgs. 503/1992, ed e' stata preannunciata l'emissione di DD.MM. per la determinazione, in attuazione dell'art. 11, co. 24, della L. 24.12.1993, n.537, dei tetti entro i quali gli esoneri contributivi devono essere applicati.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha emesso i DD.MM. 3 marzo 1994, che stabiliscono quanto segue:

- a) corrispettivo del servizio mensa, predisposto dai datori di lavoro, attraverso mense aziendali proprie o altrui, o attraverso mense interaziendali: esenzione totale;
- b) corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi: esenzione totale;
- c) corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dai datori di lavoro: esenzione totale;
- d) importo sostitutivo del servizio di mensa e vitto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: esenzione entro un valore massimo di L. 2.000 a pasto;
- e) importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: esenzione entro un valore massimo di L. 25.000 mensili;
- f) buoni pasto: esenzione entro un valore massimo di L.9.000 a pasto.

Si annota che:

- 1) i valori indicati e le esenzioni trovano applicazione a decorrere da gennaio 1994;
- 2) sono stati compresi nell'esonero da gennaio 1994 anche il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi e l'importo sostitutivo di esso nel tetto prefissato;
- 3) e' confermato che l'esclusione, nell'ambito dei tetti fissati, riguarda solo gli importi sostitutivi, la cui erogazione e' prevista in sede di contrattazione, anche integrativa, a favore di chi non usufruisca del servizio predisposto per la generalita' dei dipendenti;
- 4) resta ferma l'imposizione contributiva per la parte dell'importo eccedente i tetti ed ovviamente, per l'intero importo delle indennita' di mensa e di trasporto, previste dalla contrattazione, senza l'istituzione del servizio. Si rammenta, inoltre, che il controvalore del servizio di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma 8 ter, della legge n.236/93 (cfr. circ. n. 188 del 3 agosto 1993) fa parte della retribuzione imponibile per il solo anno 1993;
- 5) l'importo massimo di L. 9.000 previsto per il buono pasto e' riferito alla quota a carico del datore di lavoro, che non coincide necessariamente con il valore dello stesso, che puo' comprendere anche un contributo a carico del lavoratore. A tale proposito si sottolinea come il decreto ministeriale, nell'equiparare il buono al servizio mensa, ha introdotto per il buono il tetto massimo per l'esenzione.

Tale equiparazione, peraltro, non comporta che si debba prescindere dai requisiti previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 28.11.1986, richiamata nella circolare 15 del 18.01.1994, i quali vanno verificati con riguardo alle condizioni di emissione dei titoli e non sono inficiati ai fini contributivi dai casi di uso improprio nelle fasi successive dell'utilizzo e della raccolta le cui conseguenze non possono farsi ricadere sul datore di lavoro.

Resta ferma l'imposizione contributiva per la parte, a carico del datore di lavoro, eccedente l'importo di L. 9.000 e per l'intero valore dei buoni pasto le cui condizioni di emissione non siano conformi ai requisiti illustrati, da ultimo, nella piu' volte citata circolare n. 15 del 18.1.1994. L'eventuale quota di retribuzione trattenuta al dipendente a titolo di concorso di spesa al buono pasto (cosi' come del resto per qualsiasi altro servizio) era e rimane soggetta a contribuzione alla fonte secondo le norme comuni.

Circolare n. 15/Inps del 18.01.1994, avente per oggetto "Regime contributivo per la mensa, il vitto, l'alloggio, il trasporto, l'indennita' di mensa e di trasporto", l'Inps ha chiarito quanto segue.

Con la circolare n. 188 del 3.08.1993 e' stato gia' illustrato il testo dell'art. 17 del d.lgs. 503/1992, che stabilisce, a decorrere dall'1.1.1994, l'esclusione dalla base imponibile dei corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto, predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, nonche' dei relativi importi sostitutivi.

Sull'argomento si forniscono, di seguito, ulteriori istruzioni e precisazioni.

1) MENSA

La varieta' delle situazioni contrattuali e normative esistenti rende necessario procedere ad una rapida disamina delle varie fattispecie che possono praticamente realizzarsi.

Infatti, i datori di lavoro provvedono a garantire il pasto attraverso:

- a) l'istituzione di un servizio mensa, con la previsione o meno di una indennita' sostitutiva per i dipendenti che non ne usufruiscono;
- b) l'adozione dei "buoni pasto".

Inoltre, la contrattazione collettiva puo' prevedere l'erogazione ai lavoratori dell'indennita' di mensa, indipendentemente dalla istituzione del servizio.

Servizio mensa

A decorrere dall'1.1.1994, come gia' precisato, non e' assoggettato a contribuzione il valore convenzionale della mensa, ne' l'importo sostitutivo di essa, previsto dalla contrattazione collettiva per chi non ne usufruisce.

Tale servizio ed il relativo importo sostitutivo devono essere previsti per la generalita' dei dipendenti per esigenze legate all'attivita' lavorativa.

1.2) Buoni pasto

Con la Circ. 822 del 27.01.1987 e' stato gia' comunicato che il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 195 del 28.11.1986, ha equiparato, ai fini contributivi, l'adozione dei buoni pasto al servizio mensa vero e proprio, ritenendo ininfluyente che i datori di lavoro garantiscano il pasto ai dipendenti nella mensa predisposta sul luogo di lavoro, ovvero attraverso i buoni pasto, utilizzabili presso mense aziendali altrui o interaziendali, pubblici esercizi o terzi ristoratori in genere.

L'adozione dei buoni pasto deve, ovviamente, caratterizzarsi di requisiti omogenei all'utilizzo di una mensa, per cui detti buoni, oltre a non essere spendibili come denaro liquido, devono essere debitamente datati e sottoscritti e rilasciati ai dipendenti per le giornate lavorative e per esigenze connesse all'attivita' lavorativa.

Nella circolare sopra citata era stato precisato che il valore del buono pasto non deve essere rilevabile in via diretta ed immediata, in quanto non espresso in termini monetari, su alcuna delle facce del supporto cartaceo in cui il buono pasto si sostanzia. Inoltre, i buoni non devono essere cumulabili, ne' cedibili, ne' commerciabili o convertibili in denaro.

Si e' pero' avuto modo di riscontrare che alcune Sedi hanno addebitato i contributi sul valore commerciale dei buoni-pasto, ogni qualvolta e' stato possibile rilevarlo, decodificando le cifre indicate sui buoni, magari con l'ausilio di accordi sindacali, che ovviamente quantificano detto valore.

Tale linea non e' condivisibile dal momento che e' scontato un rapporto monetario, sottostante al diritto incorporato nel buono, il cui valore non e' comunque immediatamente rilevabile, proprio perche' deve essere decodificato.

1.3.) Indennita' di mensa

Non rientra nel campo di applicazione dell'art. 17 del D.lgs. 503/92 l'indennita' di mensa, prevista dai contratti collettivi, laddove il servizio non sia stato istituito.

A tale conclusione si perviene non solo sulla base del tenore della norma, che considera essenzialmente il servizio istituito e l'importo sostitutivo di esso, ma anche per il valore sociale attribuito, sia in sede giurisprudenziale che in disegni di legge all'esame del Parlamento, alla necessita' di garantire al lavoratore un pasto caldo, evitandone la monetizzazione.

A cio' aggiungasi che spesso le indennita' di mensa, previste dalla contrattazione senza l'istituzione del servizio, rappresentano un elemento vero e proprio della retribuzione, preso a base del calcolo anche di altri emolumenti, quali quelli per ferie e 13 mensilita'.

2) VITTO PER I DIPENDENTI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEGLI ALBERGHI.

Specifica regolamentazione è prevista per i dipendenti dei pubblici esercizi e degli alberghi, che consumano il pasto in ambito aziendale.

Tale fattispecie, non trovando un espresso riferimento nella disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 17 del Dlgs. 503/92, deve ritenersi esclusa dal relativo campo di applicazione.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro, potra', peraltro, disporre l'esclusione dall'imponibile di tale elemento mediante il decreto previsto dallo stesso art. 17.

Pertanto, allo stato attuale, per tale categoria:

- si confermano le disposizioni emanate con messaggio T.P. n. 08781 del 10.11.1988.

- Si precisa, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che il valore del vitto, fissato dai DD.MM. convenzionalmente per due pasti, può essere diviso per due, qualora il dipendente abbia diritto ad un pasto solo.

I.N.P.S. Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza Reparto IV 27/4/4682 Mesaaggio T.P. n. 08781 del 10.11.88, avente per oggetto “Adempimenti contributivi sul controvalore del vitto somministrato ai dipendenti dei pubblici esercizi e del valore del vitto e dell'alloggio usufruito dai dipendenti degli esercizi alberghieri”.

Come è noto, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 9.9.1976, delibera sulla base della pronuncia contenuta nella nota n.5/PS/35289 del 13.9.1973 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'esclusione dalla contribuzione del controvalore del vitto corrisposto al personale dipendente dai pubblici esercizi della ristorazione dietro pagamento di un prezzo convenuto; era, invece, previsto il pagamento dei contributi sul controvalore del vitto in caso di somministrazione gratuita di esso (vedi circ. n. 413 C. e V. del 19.10.1976, circ. n. 421 C. e V. del 21.1.1977 - MSG. T.P. n. 22310 del 30.3.1987).

A seguito di ciò, la Federazione Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (FAIAT) inoltra all'Istituto analoga richiesta di esclusione dall'obbligo contributivo del controvalore del vitto e dell'alloggio fruito dal personale dipendente degli esercizi alberghieri, sostenendo che il CCNL di categoria del 14.7.1976, nell'intento di unificare la disciplina del rapporto di lavoro nel settore alberghiero e di quello dei pubblici esercizi, non annoverava più il vitto e l'alloggio fra gli elementi della retribuzione, analogamente a quanto stabilito nel CCNL del 13.3.1970 per il settore dei pubblici esercizi.

Inoltre, anche per i dipendenti degli esercizi alberghieri era previsto il pagamento di un prezzo convenuto per fruire delle prestazioni predette.

La richiesta della FAIAT, alla quale l'Istituto non ritenne di poter aderire autonomamente, venne, pertanto, sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Nel frattempo la questione dell'imponibile contributivo sul controvalore del vitto, somministrato al personale dei pubblici esercizi è stata, peraltro, riconsiderata alla luce della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 195 del 28.11.1986.

Come è noto, con detta delibera è stato risolto il problema, in conformita' agli orientamenti giurisprudenziali, nel senso dell'assoggettabilita' a contribuzione del valore convenzionale della mensa stabilito con gli appositi decreti ministeriali, anche nel caso in cui i lavoratori concorrano alle spese con apporto uguale ai valori fissati con i predetti

decreti, sempre che il concorso dei lavoratori stessi non sia di entità tale da costituire totale corrispettivo del servizio.

Interpellato al riguardo, il Ministero del Lavoro con lettera n. 6/PS/40259/RI del 13.4.1988, ha affermato, innanzitutto, la sostanziale affinità del settore alberghiero con quello dei pubblici esercizi e, quindi, ha espresso il parere che anche per questi settori gli obblighi contributivi sul valore del vitto e dell'alloggio debbono essere assolti sulla base dell'indirizzo ribadito in tema di erogazione del servizio di mensa.

Sulla base della suddetta pronuncia ministeriale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 21 ottobre 1988, ha deliberato che a decorrere dal periodo di paga in corso al primo del mese successivo alla data di adozione della delibera (1 novembre 1988) il valore del vitto somministrato ai dipendenti dei pubblici esercizi nonché di quello del vitto e dell'alloggio somministrato ai dipendenti degli alberghi debba essere assoggettato ai contributi di previdenza e di assistenza sulla base dei valori stabiliti con i DDMM fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia previsto a carico del dipendente il pagamento di un prezzo pari al valore reale delle prestazioni predette.

Le aziende sono, pertanto, tenute ad assolvere agli obblighi contributivi sulle voci di cui trattasi, a partire da quelli che si riferiscono al mese di novembre 1988 (da effettuare entro il 20 dicembre 1988).

Con la ***Circolare 30 del 16/4/92 IVA, riguardo ai servizi sostitutivi delle mense aziendali - aliquota applicabile***, l'Agenzia Entrate ha fornito dei chiarimenti.

E' stata rappresentata alla scrivente l'esigenza che vengano forniti chiarimenti in ordine alla aliquota IVA applicabile e all'esercizio del diritto di detrazione relativamente rapporti che instaurano, nel settore della ristorazione collettiva, gli operatori che stipulano convenzioni da una parte con datori di lavoro che non dispongono di proprie mense aziendali e dall'altra con pubblici esercizi ai quali viene commessa l'effettuazione del servizio di mensa a favore di lavoratori dipendenti, previa presentazione di buoni pasto loro forniti da parte dei propri datori di lavoro.

In particolare è stato chiesto, di conoscere il trattamento di aliquota applicabile ad ambedue rapporti sopra evidenziati e se sussistono impedimenti alla detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa in relazione alle operazioni stesse.

Al riguardo si fa presente che con l'art. 75 della L. 413/1991, il particolare settore della ristorazione ha trovato compiuta disciplina prevedendosi che:

- a) le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali, oggetto dei contratti, anche di appalto, effettuate dalle aziende di ristorazione nei confronti dei datori di lavoro con l'utilizzazione di appositi **buoni pasto** sono soggette all'IVA con la medesima aliquota del 4% prevista al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/1972, per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali;
- b) le somministrazioni di alimenti e bevande rese nei pubblici esercizi su commissione delle imprese che effettuano i suddetti servizi sostitutivi di mense aziendali continuano ad essere assoggettate all'IVA con l'aliquota del 9% prevista al n. 121 della Tabella A, parte terza, allegata al cennato decreto n. 633;
- c) i datori di lavoro non hanno titolo alla detrazione dell'imposta assolta per le somministrazioni di alimenti e bevande da chiunque effettuate, a meno che non si versi nell'ipotesi in cui le dette somministrazioni siano rese nei locali dell'impresa datrice di lavoro (mensa interna) o in locali adibiti, sulla base di specifica autorizzazione amministrativa, a mensa aziendale o interaziendale (mensa esterna). La limitazione alla detrazione non si applica, altresì all'imposta addebitata per rivalsa dagli esercenti pubblici esercizi nei confronti delle aziende che forniscono i servizi sostitutivi di mense.

E' appena il caso di precisare che le somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi a beneficio di lavoratori dipendenti sulla base di contratti stipulati direttamente dai propri datori di lavoro con gli esercenti sono assoggettate all'aliquota IVA del 4%, il cui ammontare, come già detto, non è detraibile da parte degli stessi datori di lavoro.

Naturalmente, sui corrispettivi pagati dal dipendente al pubblico esercizio per le somministrazioni da questi rese in eccedenza all'importo stabilito nella convenzione e risultante dal buono pasto si rende applicabile l'aliquota IVA del 9%.

Il medesimo articolo 75 prevede inoltre che qualora anteriormente alla entrata in vigore della citata legge n. 413/91 ai descritti rapporti siano state applicate discipline diverse da quelle anzi cennate, sia in ordine all'aliquota IVA che alla detrazione, non si fa luogo ad accertamenti, né a rimborsi di imposte pagate, né a variazioni di cui all'articolo 25 del ripetuto decreto n. 633/72.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)